



## PROCEDURA

# **“SISTEMA DI SEGNALAZIONE (“WHISTLEBLOWING”)”**

<u>Numero Revisione</u>	<u>Data</u>	<u>Descrizione della revisione</u>	<u>Approvato da</u>
0	12 gennaio 2024	Prima emissione	<i>Consiglio di Amministrazione di KME Group S.p.A.</i>

## INDICE

<b>1.</b>	<b>PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>SCOPO</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>AMBITO DI APPLICAZIONE</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>RIFERIMENTI</b>	<b>4</b>
<b>5.</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>4</b>
<b>6.</b>	<b>IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE</b>	<b>5</b>
6.1	<i>I SOGGETTI SEGNALANTI</i>	5
6.2	<i>OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI</i>	6
6.2.1	<i>ESEMPI DI CONDOTTE E FATTI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI</i>	7
6.2.2	<i>FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE</i>	7
<b>7.</b>	<b>I CANALI DI SEGNALAZIONE</b>	<b>8</b>
<b>8.</b>	<b>PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI</b>	<b>9</b>
8.1	<i>IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI</i>	9
8.2	<i>RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE</i>	10
8.3	<i>VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE</i>	11
8.4	<i>VERIFICHE E INDAGINI INTERNE</i>	12
8.5	<i>RISCONTRO AL SEGNALANTE</i>	12
8.6	<i>CONCLUSIONE DEL PROCESSO</i>	13
8.7	<i>REPORTING AI VERTICI AZIENDALI E ALLA FUNZIONE COMPLIANCE DI GRUPPO</i>	13
8.8	<i>CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE</i>	14
<b>9.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI E TUTELE</b>	<b>14</b>
9.1	<i>PRINCIPI GENERALI</i>	14
9.2	<i>RISERVATEZZA</i>	15
9.3	<i>DIVIETO DI RITORSIONE</i>	16
9.4	<i>LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ</i>	17
9.5	<i>MISURE DI SOSTEGNO</i>	18
<b>10.</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>18</b>
<b>11.</b>	<b>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</b>	<b>18</b>
<b>12.</b>	<b>PUBBLICAZIONE DELLA PROCEDURA</b>	<b>20</b>

## 1. Premessa e riferimenti normativi

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” (di seguito “**Decreto**”), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “**D.Lgs. 231/2001**”).

In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l’oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “**GDPR**”) e il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito, congiuntamente, “**Codice Privacy**”).

KME Group S.p.A. (di seguito “**KME**”) si è dunque dotata di un sistema per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione in linea con le previsioni del Decreto.

Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, KME ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali” approvate da dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (di seguito “**Linee Guida ANAC**”).

## 2. Scopo

La presente procedura (di seguito “**Procedura Whistleblowing**” o “**Procedura**”) ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato da KME, fornendo opportune indicazioni ai segnalanti per l’effettuazione di una segnalazione e delineandone il processo di gestione.

In particolare, la Procedura:

- i. definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
- ii. identifica i soggetti che possono effettuare segnalazioni;
- iii. definisce il perimetro di condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;

- iv. identifica i canali attraverso cui effettuare le segnalazioni;
- v. identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell'utilizzo dei canali istituiti;
- vi. definisce il processo di gestione delle segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

### 3. Ambito di applicazione

La Procedura *Whistleblowing* si applica ai soggetti interessati in qualità di segnalante e segnalato, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate da KME coinvolte nella gestione della segnalazione di violazione ricevuta.

### 4. Riferimenti

- Codice Etico di KME;
- Modello di organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 di KME (di seguito "Modello 231").

### 5. Definizioni

Termine utilizzato	Descrizione
<b>Soggetto Segnalante o Segnalante</b>	La persona fisica che effettua la segnalazione, come meglio delineato al Paragrafo 6.1. "I Soggetti Segnalanti".
<b>Soggetto Segnalato o Segnalato</b>	La persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
<b>Segnalazione</b>	Comunicazione scritta od orale di informazione sulle violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti.  La segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 6.2.2. "Forma e contenuti minimi della Segnalazione con canali interni".
<b>Violazione</b>	La violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'integrità di KME, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni".

<p><b>Gestore delle Segnalazioni</b></p>	<p>Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, dovrà essere <i>“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato [...] ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”</i>.</p> <p>Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR.</p> <p>In KME, tale soggetto è identificato nell'Organismo di Vigilanza come riportato al Paragrafo 8. “Processo di Gestione delle Segnalazioni” della presente Procedura.</p>
<p><b>Contesto lavorativo</b></p>	<p>Le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di Segnalazione.</p>

## 6. Il sistema di segnalazione

### 6.1 I SOGGETTI SEGNALANTI

I Soggetti Segnalanti cui la presente Procedura si rivolge sono le persone assunte da KME con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-*bis* del Decreto Legislativo 24 aprile 2017, n. 50; i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 c.c. e del Capo I della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (esclusi gli imprenditori, anche piccoli); i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi dell'art. 409, n. 3 c.p.c.; gli stagisti, i volontari e i tirocinanti presso KME; le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) di KME; i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso KME.

Quanto sopra si applica anche: (i) quando il rapporto giuridico con KME non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali; (ii) durante il periodo di prova; (iii) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

## 6.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità di KME, di cui i Soggetti Segnalanti stessi siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto lavorativo e relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e violazioni del Modello 231.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- Violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- Violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- condotte volte a occultare le Violazioni sopra indicate.

Sono escluse:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate<sup>1</sup>;
- le Segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le Segnalazioni relative a Violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano, indicate nella parte II dell'Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell'ambiente)<sup>2</sup>.

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili, non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

---

<sup>1</sup> A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC, “sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato”.

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, nel settore “servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo” restano fermi l'applicazione rispettivamente dell'art. 52-ter del Testo Unico Bancario e degli artt. 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico della Finanza. Tali disposizioni contemplano, oltre a specifici canali di comunicazione interni, anche un canale esterno, avente come destinatario Banca d'Italia o Consob, a seconda del riparto di vigilanza; nel settore “tutela dell'ambiente”, continueranno a trovare applicazione le norme speciali sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

### 6.2.1 ESEMPI DI CONDOTTE E FATTI CHE POSSONO ESSERE SEGNALATI

Al fine di agevolare l'identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);
- manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere terzi;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti.

### 6.2.2 FORMA E CONTENUTI MINIMI DELLA SEGNALAZIONE

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata e offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una corretta gestione e di darle adeguato seguito.

A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- i. **oggetto**: una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;
- ii. **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti**: qualsiasi generalità e/o elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il Segnalante potrà opportunamente indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- i. le **proprie generalità**;
- ii. **eventuale documentazione** che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
- iii. **ogni altra informazione** che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

La Segnalazione non deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto a cura del Gestore della Segnalazione alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Sono accettate altresì Segnalazioni in forma anonima (da intendersi quali Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

## 7. I canali di segnalazione

KME ha adottato una piattaforma digitale per le segnalazioni *whistleblowing* (di seguito "**Piattaforma WB**"), fornita da un fornitore di servizi specializzato.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate e implementate anche alla luce della valutazione d'impatto ai sensi dell'art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento;
- solo il Gestore delle Segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione autorizzate da KME al trattamento dei dati personali abbiano accesso alle informazioni rilevanti;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla Piattaforma WB può avvenire direttamente all'indirizzo <https://whistleblowersoftware.com/secure/kmegroup>.

La Piattaforma WB consente di inviare Segnalazioni in forma scritta inserendo le relative informazioni, inviare Segnalazioni in forma orale registrando un messaggio vocale, verificare lo stato di una Segnalazione effettuata, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare anche in modo anonimo con il Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore delle Segnalazioni accede alla Piattaforma WB per consultare tutte le segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.

La Segnalazione può essere effettuata anche mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite della Piattaforma WB. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, il Segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.



## 8. Processo di gestione delle segnalazioni

### 8.1 IL GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

KME ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, il proprio Organismo di Vigilanza (di seguito "OdV") come Gestore delle Segnalazioni, quale soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi degli artt. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy, nonché appositamente formato sulla disciplina del *whistleblowing* e in materia di protezione dei dati personali.

Le autorizzazioni al trattamento dei dati personali sono rilasciate a tutte le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del caso di specie. Tali soggetti hanno ricevuto adeguata e specifica formazione professionale anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

I canali di Segnalazione interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, la protezione dei dati personali e la riservatezza:

- i. dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- ii. del contenuto della Segnalazione;
- iii. della documentazione relativa alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- mette a disposizione informazioni chiare sull'utilizzo della Piattaforma WB, con particolare riguardo ai presupposti e alle modalità per effettuare le Segnalazioni, ai soggetti competenti e alle procedure;
- dà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- valuta la completezza e fondatezza delle informazioni;
- mantiene le interlocuzioni con il Segnalante e può richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti e approfondimenti;
- può relazionarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per le migliori istruttoria e analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto e alla presente Procedura;
- può svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto e alla presente Procedura.

Per converso, al Gestore delle Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata a un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e qualificata come Segnalazione oggetto della presente Procedura dallo stesso Soggetto Segnalante, oppure la volontà di avvalersi delle tutele del Decreto si desuma da comportamenti concludenti, il soggetto a cui la stessa è stata presentata dovrà trasmetterla al Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, laddove il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele del Decreto, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria e, in quanto tale, estranea alla presente Procedura e alla disciplina del Decreto e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

- ricezione e registrazione della Segnalazione;
- valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
- verifiche e indagini interne;
- riscontro al Segnalante;
- conclusione del processo;
- *reporting* al Vertice Aziendale;
- conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione.

## 8.2 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della Segnalazione pervenuta, il Gestore delle Segnalazioni invia al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa.

Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell'ammissibilità della Segnalazione.

All'atto della ricezione di una Segnalazione, indipendentemente dal canale utilizzato, il Gestore della Segnalazione provvede ad attribuire un numero identificativo progressivo che ne consentirà l'identificazione univoca.

Lo stesso provvederà quindi ad alimentare un *Registro delle Segnalazioni* (su supporto informatico riservato), contenente almeno i seguenti campi (che aggiornerà coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nella presente Procedura):

- Id/protocollo identificativo;
- data di ricezione;

- canale di ricezione;
- classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al paragrafo 8.3. “Valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione” (a) non rilevante; b) non trattabile; c) rilevante e trattabile);
- data di avvio dell’indagine (qualora prevista);
- conclusione.

Il Gestore delle Segnalazioni archiverà inoltre il Registro delle Segnalazioni su base annuale e lo conserverà per un periodo massimo di 5 (cinque) anni.

### 8.3 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Gestore delle Segnalazioni provvede tempestivamente alla presa in carico e alla analisi preliminare della Segnalazione ricevuta, innanzitutto per valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della Segnalazione stessa e quindi la sua ammissibilità.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore delle Segnalazioni può richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.

A seguito di tali analisi e valutazioni preliminari, il Gestore delle Segnalazioni provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicheranno un diverso e specifico *workflow* di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: Segnalazione non riconducibile a Violazioni segnalabili ai sensi del Decreto e della presente Procedura o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti. In tale caso, il Gestore delle Segnalazioni può sottoporre la Segnalazione stessa all’attenzione di altre funzioni aziendali ritenute competenti;
- b) Segnalazione non trattabile: Segnalazione che, a conclusione della fase di esame preliminare e/o a seguito dell’eventuale richiesta di ulteriori informazioni, risulta caratterizzata dall’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti e/o da un contenuto talmente generico da non consentire la comprensione dei fatti e/o corredata da documentazione non appropriata;
- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino rientranti nel perimetro applicativo del Decreto e della presente Procedura e sufficientemente circostanziate e/o documentate, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al paragrafo successivo.

#### *8.4 VERIFICHE E INDAGINI INTERNE*

Laddove, all'esito della valutazione preliminare, la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come "rilevante e trattabile", il Gestore delle Segnalazioni procede con l'avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni può chiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché coinvolgerlo in fase di istruttoria e fornire allo stesso eventuali informazioni circa avvio e stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il Segnalato può essere sentito (o, su sua richiesta, deve essere sentito) nel processo di gestione della Segnalazione, anche attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Nell'ambito dell'attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto di strutture/funzioni aziendali adeguatamente qualificate (anche acquisendo atti e documenti) e/o di consulenti (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele, ad esempio oscurando i dati personali relativi al Segnalante e agli altri soggetti tutelati dal Decreto).

In ogni caso, le attività di verifica svolte sono inoltre espletate nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza ai sensi dell'art. 4 Legge 20 maggio 1970, n. 300 (cd. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori.

#### *8.5 RISCONTRO AL SEGNALANTE*

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante, mediante uno dei canali interni a disposizione, relativamente alla Segnalazione in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e dello stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.

## 8.6 CONCLUSIONE DEL PROCESSO

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto (comunque nel rispetto dei principi di riservatezza) in cui dovranno risultare:

- i. gli elementi descrittivi della Violazione (ad esempio: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- ii. le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- iii. una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- iv. l'esito e la conclusione dell'analisi.

In esito all'attività di verifica e indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

- i. laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali) di loro esclusiva spettanza;
- ii. laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
- iii. laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave di una Segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto sub i e dispone l'archiviazione come sopra previsto *sub* ii.

In caso di Segnalazione riguardante i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazione riguardante il Presidente, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Consiglio di Amministrazione.

## 8.7 REPORTING AI VERTICI AZIENDALI E ALLA FUNZIONE COMPLIANCE DI GRUPPO

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica *ad hoc* che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione.

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione circa l'esito delle indagini e le valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.

## 8.8 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALAZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 12 del Decreto e del principio di cui agli artt. 5, paragrafo 1, lettera e) del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51.

Per le Segnalazioni non rilevanti e non trattabili si prevede la conservazione per un massimo di 12 (dodici) mesi dal completamento della verifica dei fatti esposti.

## 9. Principi generali e tutele

### 9.1 PRINCIPI GENERALI

Di seguito si riportano i principi e le tutele che KME si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di segnalazione supporterà la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di KME. Tale scopo può essere raggiunto solo se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti di KME o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

KME, a tale fine, tutela il Segnalante garantendo la **riservatezza** sulla sua identità e prevedendo espressamente il **divieto di atti di ritorsione** per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente con le previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto.

Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano soltanto se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel paragrafo 6.2. "Oggetto della Segnalazione – Le Violazioni";
- la Segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle previsioni della presente Procedura, nonché delle disposizioni del Decreto (in particolare, utilizzando i canali, nel rispetto delle relative condizioni e modalità di accesso).

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei “facilitatori”, ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest’ultimo un rapporto stabile e abituale;
- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante.

A tali soggetti la presente Procedura fa sintetico riferimento anche come “**Altri Soggetti Tutelati**”.

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potranno essere sanzionati da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall’art. 21 del Decreto.

## 9.2 RISERVATEZZA

KME garantisce la riservatezza dell’identità del Segnalante, del Segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione a essa allegata.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L’identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non possono essere rivelate senza l’espreso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nella presente Procedura.

Inoltre, l’identità del Segnalante:

- nell’ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall’art. 329 c.p.p.;

- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tale caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato, del facilitatore, e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente paragrafo.

Peraltro, ai sensi della normativa di riferimento, non è riconosciuto al Segnalato il diritto di essere sempre informato della Segnalazione che lo riguarda.

### 9.3 *DIVIETO DI RITORSIONE*

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele ai sensi del Decreto. Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una Segnalazione nel rispetto delle condizioni per l'applicazione delle tutele ai sensi del Decreto).

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentati o minacciati, posti in essere in conseguenza della Segnalazione, che provocano o possono provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;



- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di subire ritorsioni potranno, secondo le modalità previste da ANAC, comunicarlo ad ANAC<sup>3</sup> stessa per i provvedimenti sanzionatori di competenza di quest'ultima.

#### 9.4 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle Violazioni coperte dall'obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali) o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora (i) al momento della

---

<sup>3</sup> La comunicazione può essere effettuata, attraverso gli strumenti adottati da ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), in forma scritta tramite piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la Violazione e (ii) la Segnalazione sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica o che non sono strettamente necessari a rivelare la Violazione.

#### **9.5 MISURE DI SOSTEGNO**

È istituito presso ANAC l'elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

### **10. Sistema disciplinare**

L'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nella presente procedura può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo KME potrà imporre sanzioni disciplinari così come previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di applicabile e dal Modello 231, a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

### **11. Trattamento dei dati personali**

I dati personali di cui alla Segnalazione, nonché quelli del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati "interessati" ai sensi dell'art. 4 del GDPR) sono trattati in conformità al GDPR e al Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli artt. 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25

(Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d'impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;

- viene resa disponibile sul sito web di KME l'informativa *privacy* ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati personali dei Segnalanti, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell'ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. Al Segnalato è altresì resa disponibile l'informativa *privacy* ai sensi del GDPR. In ogni caso, nella fase di acquisizione della Segnalazione e dell'eventuale successiva istruttoria non devono essere fornite informative *privacy ad hoc* ai vari soggetti interessati diversi dal Segnalante;
- la base giuridica del trattamento è l'adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta KME ai sensi del Decreto;
- i dati personali saranno trattati all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in *server* ubicati all'interno del medesimo. Tuttavia, nell'ambito del trattamento in oggetto potrebbero avvenire, anche per il tramite di fornitori di servizi ancorché in via eventuale, trasferimenti di dati personali al di fuori dell'Unione Europea (UE) o dello SEE. Tale trasferimento sarà svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
- come indicato nell'informativa *privacy* fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche (ad esempio cifratura nell'ambito della Piattaforma WB) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l'analisi, la gestione e l'archiviazione della stessa. Le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate;
- è garantito, ove possibile e nel rispetto dell'art. 4 L. 300/1970, il tracciamento dell'attività del personale autorizzato al trattamento dei dati inerenti alle Segnalazioni, in particolare dell'attività del Gestore delle Segnalazioni;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di *whistleblowing* è escluso ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla "riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro".

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore delle Segnalazioni già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

Il titolare del trattamento è KME.

## **12. Pubblicazione della Procedura**

La presente Procedura è esposta e resa facilmente visibile presso la sede di KME, è pubblicata sul sito *web* di KME stessa ed è inoltre resa disponibile nella intranet aziendale.